

[trovarisposte]

Per le tue domande:

- compila il coupon e invialo via fax allo 031 50 89 773
- manda una email a trovarisposte@laprovincia.it

I NOSTRI ESPERTI

AVVOCATO
 Andrea Noseda
www.legaliassociati.it
Paolo Galbusera
www.lexonweb.it
FRONTALIERI/PREVIDENZA
 Silvia Camporini
 Emanuela Mattirolli
 Roberta Simonetti
 Giorgio Riccardi Caf Acli

COLF E BADANTI
 Giuseppina Ferrario
 Caf Acli

CODICE DELLA STRADA
 Calogero Sanfilippo, Delegato Sos
 Utenti - Difesa consumatori
 Antonio Maimone, avvocato
 Carlo Sidoli, ingegnere, già vicedirettore
 «Quattroruote»

CONSUMATORI
 Alessandro Mogavero
 Legale Federconsumatori

NOTAIO
 Fabrizio Cimei
 Gianfranco Condò
 Achille Cornelio
 Francesco Peronese

PSICOLOGIA
 Maria Gabiella Anania
 Psicologa e psicoterapeuta

ANIMALI
 Luca Tagliabue
 veterinario

PIANTE E GIARDINI
 Roberto Duoli

[IN SCADENZA L'1 FEBBRAIO]

Canone Rai, ancora un aumento Una "trappola" difficile da evitare

Si pagano 109 euro. Niente esenzioni: bisogna far "sigillare" gli apparecchi

■ Ancora pochi giorni di tempo per pagare il canone Rai. La tassa è stata spesso al centro delle polemiche ma, in base al decreto del febbraio 1938 che l'ha istituita, riguarda "chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo". In sostanza, il 99% della popolazione. L'importo del canone quest'anno è pari a 109 euro (è aumentato di 1,50 euro rispetto ai dodici mesi precedenti) e va versato entro il prossimo 1° febbraio.

Con quali modalità? Si può pagare presso gli uffici postali con il classico bollettino, oppure nelle tabaccherie, per telefono con carta di credito, tramite internet o agli sportelli bancomat. Ed è prevista la possibilità di pagare per semestre (31 gennaio e 31 luglio) o per trimestre (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre).

Non amate guardare la tv? Niente da fare: non potete chiedere la sospensione temporanea dell'abbonamento, né la riduzione del canone. L'esenzione dal pagamento è accettata solo se il cittadino è totalmente privo di apparecchi radiotelevisivi, oppure se ha provveduto a eliminare tutti quelli che erano in suo possesso, dandone contestuale comunicazione alla Rai. La comunicazione con cui il titolare informa la Rai dell'avvenuta perdita di possesso degli apparecchi (ad esempio per furto, incendio o rottamazione)

può essere inoltrata entro il 31 dicembre, se la scadenza dell'abbonamento è prevista per

il 31 gennaio successivo, oppure entro il 30 giugno, se la scadenza naturale è prevista per il 31 luglio (canone semestrale). Nel caso di cessione a terzi degli apparecchi, oltre alla comunicazione si dovranno indicare anche le generalità e l'indirizzo del nuovo possessore degli apparecchi ceduti. Se un utente vuole disdire l'abbonamento pur mantenendo il possesso degli apparecchi televisivi, è tenuto a chiedere di sigillare i televisori, al fine di renderli inutilizzabili alla ricezione dei segnali radio e video. L'iter prevede il sopralluogo di personale appositamente incaricato, che provvederà a sigillare all'interno di un involucri tutti gli apparecchi presenti nella residenza del richiedente, previo un contributo spese di 5,16 euro. Forse proprio la "modestia" di questo introito contribuisce a far sì che la Rai rinunci sempre più spesso a compiere l'operazione. In ogni caso, comunque, la disdetta anticipata dell'abbonamento Rai non consente all'utente di chiedere il rimborso della parte di annualità non goduta, mentre il periodo entro cui si prescrive il diritto

dell'ente a pretendere il pagamento dei canoni non corrisposti è di dieci anni dalla data di scadenza del pagamento stesso.

Mi. Sa.

MATURATO IN AZIENDA

Buongiorno, avrei una domanda da sottoporvi: l'anno scorso ero in forze presso una azienda A che ad un certo punto si è trasferita mediante affitto di impresa presso una azienda B. La suddetta azienda A mi ha consegnato una lettera dove scrive che il mio rapporto di lavoro prosegue presso la azienda B e che conserverò tutti i diritti di anzianità di servizio fino ad allora maturati. La mia domanda è: il T.F.R. maturato nell'azienda A è stato trasferito anch'esso all'azienda B?

La domanda nasce perché se fossi creditore verso l'azienda A dovrei presentare i documenti per il fallimento in corso che mi è stato comunicato dal curatore fallimentare.

R. D.

La normativa di riferimento è l'art. 2112 del Codice Civile, poiché l'affitto d'azienda è da considerarsi ricompreso all'interno del più generico trasferimento d'azienda.

Ai sensi del primo e secondo comma del suddetto articolo, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro in essere tra il dipendente e l'originario datore di lavoro, continua con il cessionario (vale a dire la società subentrante) ed il lavoratore conserva tutti i diritti maturati e preesistenti. Inoltre, il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Anche il T.F.R. rientra tra questi crediti e per tale ragione il dipendente, in caso di cessazione del rapporto, può richiedere la corresponsione del T.F.R. sia all'originario datore di lavoro (fino alla data di trasferimento), sia alla società subentrante (fino all'ultimo giorno di lavoro).

Ciononostante, è prassi consolidata quella di prevedere esplicitamente nel contratto di trasferimento d'azienda, unitamente alla necessaria procedura sindacale, la responsabilità dell'uno piuttosto che dell'altro soggetto in merito alle quote di T.F.R. maturate dai dipendenti prima del trasferimento. È quindi possibile che solo il datore di lavoro originario sia gravato del debito relativo al T.F.R. preesistente al trasferimento, e in quel caso il dipendente lo può richiedere solo a quest'ultimo ovvero, come nel caso di specie, al fallimento.

Anche nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro è possibile chiedere l'ammissione al passivo del fallimento maturato sino alla data di affitto di azienda anche se il T.F.R. non sarà esigibile sino alla cessazione del rapporto.

L'art. 2104 del Codice Civile prevede che il lavoratore è obbligato ad usare tutta la diligenza che è necessaria ad eseguire il lavoro che gli è stato affidato ed a seguire le istruzioni che a ricevuto dai suoi superiori. Quando per negligenza, disattenzione o anche imperizia il lavoratore arreca un danno all'azienda, il suo datore di lavoro può intervenire in due modi. In primo luogo, egli può applicare al lavoratore una sanzione disciplinare seguendo la procedura dettata dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, che prevede la contestazione preliminare del fatto e la concessione di un termine di 5 giorni per presentare eventuali giustificazioni. Si può poi applicare la sanzione che nei casi più lievi è costituita dalla multa per alcune ore di retribuzione o dalla sospensione dal lavoro per alcuni giorni ma per gli episodi molto gravi si può anche arrivare al licenziamento in tronco. Oltre a ciò, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore di risarcire il danno che egli ha arrecato (e dunque, nel nostro caso, far fronte ai costi di riparazione ed alla perdita di produzione provocata dal fermo macchina). A questo proposito, proprio in questi giorni è stata pubblicata un'interessante ordinanza del 9 novembre scorso della Corte di Cassazione per la quale il lavoratore che ha arrecato danni all'

azienda deve risarcirla e non può invocare a sua discolpa l'eventuale inadeguatezza dei controlli aziendali interni sul suo operato. Infatti, il concorso di colpa del datore di lavoro scatta solo se egli era a conoscenza del fatto che il dipendente stava compiendo un'operazione potenzialmente dannosa e ciò nonostante non è intervenuto per evitare che ciò accadesse.

Fisco

Risponde Roberto Fascendini - Caf Acli
trovarisposte@laprovincia.it

**'60 - INVALIDITA'
POSSIBILI DETRAZIONI**

Ho un quesito da sottoporre alla Vs. rubrica. Mia madre ha una patologia invalidante (invalidità 100% riconosciuta dalla commissione sanitaria ASL) ed è ricoverata in un istituto a pagamento. La retta è alta e la sola pensione di mamma, pur integrata dall'indennità di accompagnamento, non è sufficiente a coprire i costi e quindi i figli devono integrare per la parte restante. Ai fini delle rispettive dichiarazioni dei redditi quali sono le modalità per la detrazione delle prestazioni rese per il ricovero presso l'istituto, sia per la quota pagata da mamma utente che per quella sostenuta dai figli? Quali documenti servono per documentare l'eventuale detrazione delle rispettive spese?

Lettera firmata
Garlate (Lc)

Aziende e leggi

Risponde l'avvocato Paolo Galbusera
Network legale integrato - Milano

**259 - IL DIPENDENTE
PAGA I DANNI FATTI?**

Un nostro dipendente ha danneggiato un macchinario. Possiamo addebitargli i costi di riparazione?

lettera firmata